

Intermedia Srl Teramo (TE) - Via Delfico, 73 C.F./Part. IVA 01913190672
Iscritta OAM n. M327 del 06/03/2015
Legalmente rappresentata dal Sig. Fagiani Arturo – Amministratore Unico

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

AVVISO ALLA CLIENTELA recante l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela dei clienti redatto secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del 29 Aprile 2005 dell'Ufficio Italiano Cambi tenuto conto di quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato Inter-ministeriale per il Credito ed il Risparmio del 4 marzo 2003, recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, dalle Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, dalle disposizioni contenute nel Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali) del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e tenuto conto, altresì, di quanto disposto, con riguardo all'attività di mediazione creditizia, nel D.lgs. 141/2010 e successive modificazioni.

PREMESSA

Il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o incasso di denaro contante, o altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

A. Presso la sede, il cliente ha diritto di prendere visione del presente avviso contenente le principali norme di trasparenza nonché del foglio informativo contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Di detti documenti, il cliente ha anche diritto di ottenere copia. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il mediatore deve mettere a disposizione l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo sempre mediante tali tecniche su supporto cartaceo o altro supporto durevole; la messa a disposizione deve avvenire prima che il cliente sia contrattualmente vincolato. Se il contratto viene concluso su richiesta del cliente utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere l'avviso e il foglio informativo, il mediatore li mette a disposizione del cliente subito dopo la conclusione del contratto.

B. Nel caso di offerta fuori sede, il mediatore deve consegnare al cliente l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia. Il mediatore acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna, che conserva agli atti.

C. Prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il cliente ha diritto di ottenere, su sua richiesta, copia completa del contratto medesimo idonea per la stipula, comprensiva del documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni. Questo diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. Il mediatore acquisisce un'apposita attestazione in calce allo schema contrattuale nella quale il cliente dichiara se intende o non avvalersi di tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l'attestazione è conservata dal mediatore. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. Nel caso di modifica delle condizioni indicate nella copia consegnata al cliente, il mediatore ne dà informativa al cliente stesso, che ha diritto di ottenere, sempre su sua richiesta, una copia completa idonea per la stipula del nuovo testo contrattuale, comprensiva del documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni. Quando il mediatore adopera tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale deve essere messo a disposizione sempre mediante tali tecniche in forma cartacea o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.

D. Una volta concluso, il cliente ha diritto, in qualsiasi momento, di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia, comprensivo del documento di sintesi. Il diritto di ricevere una copia cartacea del contratto sussiste anche nel

caso di conclusione del contratto medesimo mediante strumenti informatici o telematici. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata dall'intermediario.

Il mediatore, prima della conclusione del contratto di finanziamento, deve consegnare al cliente l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi all'operazione di finanziamento offerta dalla banca o dall'intermediario finanziario ed acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna da trasmettere all'intermediario. I mediatori che si avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza devono mettere a disposizione sempre mediante tali tecniche anche l'avviso e i fogli informativi delle banche e degli intermediari creditizi.

Le regole indicate alla lettera C concernenti il diritto di ricevere copia del contratto idonea per la stipula valgono, oltre che con riguardo al contratto di mediazione creditizia, anche con riguardo al contratto di finanziamento.

Nella rete Internet, gli avvisi contenenti le "Principali norme di trasparenza" e i fogli informativi debbono essere resi accessibili direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato dal mediatore e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito.

Il cliente, colui che gli sia successo a qualunque titolo e chi sia subentrato nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indicherà, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

STRUMENTI DI TUTELA

Il contratto di mediazione creditizia deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. La nullità può essere fatta valere soltanto dal cliente. La previsione relativa alla necessità della forma scritta è inderogabile.

Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta è soddisfatto quando siano rispettate le condizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Nei casi di offerta fuori sede e di conclusione del contratto a distanza mediante strumenti informatici o telematici, il cliente può recedere dal contratto medesimo senza penalità entro il termine di dieci giorni lavorativi di cui all'art. 64 del Codice del consumo o, il dove ne ricorrano i presupposti, nel più lungo termine di sessanta o novanta giorni, ai sensi dei commi 3° e 4° dell'art. 65 del Codice del consumo.

Nel caso di concessione di credito al consumo, il cliente gode dei diritti contemplati negli artt. 121 ss. del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e 40 ss. del Codice del consumo, fra cui, in particolare, quelli di adempire in via anticipata e di recedere dal contratto di finanziamento senza penalità nel caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (v. art. 125 Testo unico cit.).

ALTRI STRUMENTI DI TUTELA: LE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indicare, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla propria attività di mediazione creditizia, gli estremi dell'iscrizione all'Elenco OAM, che il servizio offerto dal si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, con banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e che il servizio prestato non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal cliente.

Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indicare, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali riporta il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l'intermediario finanziario erogante e, ove previsti, il TAEG o ISC comprensivi degli oneri di mediazione creditizia, laddove inclusi nella base di calcolo.

PROCEDURE DI RECLAMO E RESPONSABILE DEL RECLAMO

Il reclamo in relazione ad un contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

1. nominativo/denominazione del Cliente
2. recapiti del Cliente
3. data del contratto di mediazione
4. riferimenti delle persone incaricate di Intermedia srl con le quali si è entrati in contatto
5. motivazione del reclamo
6. richiesta nei confronti di Intermedia srl.

I reclami devono essere trasmessi a mezzo lettera a/r:

Intermedia Srl - Via Delfico, 73 - 64100 Teramo (TE) - Direzione - Dott. Arturo Fagiani

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSE

Se il Cliente non riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è competente in via esclusiva il foro di Teramo.